



Prot. 637

Como 24 marzo 2010

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 3/2010

Assemblea  
Elettiva nuovo  
Consiglio



Si ricorda a tutti gli iscritti che il giorno

**MARTEDI' 30 MARZO 2010 - ORE 18.00**

è convocata l'Assemblea per l'approvazione  
del Bilancio consuntivo 2009  
e le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio  
per il quadriennio 2010-2014

I seggi rimarranno aperti nei seguenti giorni e orari:

MERCOLEDI'	31 marzo 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
GIOVEDI'	1 aprile 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
MARTEDI'	6 aprile 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
MERCOLEDI'	7 aprile 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
GIOVEDI'	8 aprile 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
VENERDI'	9 aprile 2010	11,00-12,30	17,30-19,30
SABATO	10 aprile 2010	11,00-12,30	/

Il pubblico scrutinio avverrà sabato 10 aprile alle ore 14,30.

Invitiamo tutti gli iscritti a presentarsi al seggio elettorale con un documento di riconoscimento.

Si ricorda che i Consiglieri da eleggere sono 9 (nove) e che, pena la nullità del voto, sulla scheda devono essere indicati 9 candidati, ciascuno con cognome e nome.

**Nuovo sito  
internet**

In occasione dell'Assemblea degli iscritti che si terrà il 30 marzo p.v., verrà ufficialmente presentato il nuovo sito internet del Collegio.

Si invitano gli Iscritti a visitare il nuovo sito [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it) al fine di segnalare alla segreteria eventuali anomalie riscontrate e/o proporre suggerimenti e migliorie, in modo da poter intervenire tempestivamente all'ottimizzazione del servizio.

**Per una corretta visualizzazione si consiglia l'utilizzo di Firefox Mozilla v. 3.0.6 o Internet Explorer v. 7**

**PEC  
Attivazione e  
comunicazione  
al Collegio**

Si ricorda nuovamente a tutti gli iscritti che non lo avessero ancora fatto di provvedere all'attivazione della propria PEC:

- presso il sito [www.eppi.it](http://www.eppi.it) (per gli iscritti Eppi) oppure
- presso il sito [www.webalbo.it](http://www.webalbo.it) (per i NON iscritti Eppi)

Dopo aver provveduto all'ATTIVAZIONE è necessario comunicare il proprio indirizzo PEC alla segreteria del collegio.

Tale adempimento permetterà che le comunicazioni tra collegio e iscritti avvengano tramite posta certificata.

**Corso PRIMO  
SOCCORSO**

Si ricorda che il prossimo 12 aprile avrà inizio **1° corso di PRIMO SOCCORSO** organizzato dal Collegio, in collaborazione con APICO e la Croce Rossa Italiana.

Il corso della durata di **12 h.** si terrà a **GRANDATE in via Como 16** nei giorni di **lunedì 12 - 19 e 26 APRILE 2010** dalle ore 15.00 alle 19.00.

Gli interessati possono scaricare il programma dettagliato e la scheda di iscrizione dal nuovo sito internet del Collegio [www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it).

**PEC dei VV.F.  
di Como**

Con decorrenza 30 aprile 2009, in attuazione a quanto disposto dal DPR n. 445 del 2000, presso il Comando dei VVF. Di Como è stato avviato l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) la cui casella, assegnata dalla DCR.L.S. Area VIII – Sistemi Informativi Automatizzati, è la seguente: [com.como@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.como@cert.vigilfuoco.it)

**Scarichi di  
acque reflue  
industriali**

L. 25.02.2010, n.

36

(G.U. 12.03.2010, n.

59)

E' stata pubblicata la legge concernente «*Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue*».

L'articolo unico della legge modifica il comma 5 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

La modifica circoscrive esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'alleg. 5 del citato decreto legislativo.

**Contributi  
eliminazione  
barriere  
architettoniche**

Decreto 15.12.2009,  
n. 14032

(BURL 05.01.2010, n.  
1 - 1° S. Straord.)

Il decreto 14032 del 2009, "*Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo*" fornisce puntuali indicazioni per l'accesso ai contributi, allo scopo di assicurare la coerenza degli interventi proposti con le finalità delle disposizioni normative.

Il decreto definisce in particolare chi può presentare la domanda, chi ha diritto al contributo, per quali edifici e tipologie d'intervento possono essere richiesti i benefici regionali; definisce, inoltre, un'analitica articolazione delle opere di calcolo del relativo contributo e degli adempimenti per la verifica tecnica-amministrativa di competenza comunale.

Fra le novità introdotte, si evidenzia come dal 2010 la trasmissione delle domande di contributo da parte dei Comuni a Regione Lombardia avverrà unicamente attraverso uno specifico applicativo informatico on-line.

**Fonti****Rinnovabili**

Legge 26.02.2010, n. 25, conversione in legge, con modificazioni del D.L. 30.12.2009, n. 194, c.d. "mille proroghe" (G.U. 27.02.2010 n. 48- S.O. 39)

**Il rischio di fulminazione dei sistemi di generazione fotovoltaica****Approvato il decreto: nuovi incentivi dal 2011 per il fotovoltaico**

E' stato nuovamente rinviato (al primo gennaio 2011) il termine entro cui i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere l'installazione obbligatoria di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sui nuovi edifici.

Tale obbligo, previsto dall'art. 4 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2008, doveva scattare l'01.01.2009, ma poi era stato prorogato al 1.01.2010 con la legge 14/2009.

Ricordiamo, in dettaglio, le disposizioni dell'art. 4 del T.U. Edilizia:

- per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW.
- per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.

Sulla rivista "Prevenzione Oggi" dell'ISPESL è pubblicato un interessante articolo dal titolo "*Il rischio di fulminazione dei sistemi di generazione fotovoltaica*".

Gli impianti fotovoltaici, che hanno avuto negli ultimi anni una notevole diffusione, possono essere soggetti a guasti originati da sovratensioni e/o sovracorrenti dovute a fenomeni atmosferici, cioè a effetti prodotti dai fulmini.

Nell'articolo è proposto un metodo per scegliere i sistemi di protezione dai fulmini in modo da proteggere i sistemi fotovoltaici dai fulmini diretti o vicini.

Il metodo proposto si basa sull'analisi del rischio di fulminazioni fatta in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 81-10/2:2006 (CEI EN 62305-2).

Sulla base dell'entità del rischio di fulminazione è proposta l'adozione di opportune misure di sicurezza, ricavabili dalla serie di Norme CEI EN 62305 e dalle linee guida CEI 82-4:1998 (CEI EN 61173).

E' possibile scaricare e consultare l'articolo su [http://prevenzioneoggi.ispesl.it/pdf/ric2009\\_01\\_3\\_it.pdf](http://prevenzioneoggi.ispesl.it/pdf/ric2009_01_3_it.pdf)

E' stato approvato, ed è **in attesa di pubblicazione** il D.M dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per l'anno 2011.

Il decreto individua le categorie di impianti oggetto di incentivi:

- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW

e trova applicazione per impianti entrati in esercizio successivamente al 31.12.2010.

Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31.12.2010 continuerà ad applicarsi il D.M. 19.02.2007.

La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2).

La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio.

Agli impianti integrati con caratteristiche innovative, (rispondenti alle caratteristiche indicate all'Alleg. 4) sono riconosciute tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B.

La Tabella C contiene le tariffe per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare.

La Nuova Guida al Conto Energia del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)

Il GSE ha reso disponibile on line la 4° edizione della Guida al Conto Energia, aggiornata a marzo 2010.

La pubblicazione costituisce un **utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.**

Infatti, oltre a riportare l'aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010, tiene conto delle novità conseguenti alla pubblicazione della legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09.

La Legge 99/09, infatti, introduce alcune misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico, tra le quali, secondo il GSE, sono da evidenziare:

- la possibilità, per i Comuni fino a 20mila abitanti, di richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- la possibilità, per il Min. della Difesa, di usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.

La novità di maggior rilievo della delibera dell'Autorità 186/09 è la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell'eventuale credito maturato a fine d'anno.

Gli interessati possono scaricare la pubblicazione su: <http://www.gse.it/attivita/ContoEnergiaF/PubblInf/Documents/Conto%20Energia%202010.pdf>

**ENEA: per il 55% nel calcolo della trasmittanza dell'infilso si può tenere conto anche delle schermature**

L'ENEA ha rilasciato una nuova versione della faq n. 31 in base alla quale si può tenere conto della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento, fino ad oggi esclusa.

**L'ENEA, con una modifica della faq n. 31, ha affermato che, ai fini della detrazione del 55%, si può tenere conto della resistenza termica delle schermature per il calcolo della trasmittanza termica del serramento.**

Tale possibilità era fino ad oggi esclusa; la nuova interpretazione trae origine dal DPR 59/09 che richiama espressamente le norme UNI TS 11.300 che, al punto 11.1.2, dispongono che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.

L'Enea precisa quindi che, **fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, "debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione"**.

Il progettista potrà assumere quale trasmittanza dell'infilso la media dei valori di trasmittanza termica in regime diurno (oscurante aperto) e notturno (oscurante chiuso). E' possibile scaricare le faq all'indirizzo: <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>

**Energie alternative**  
DGR 10.02.2010,  
n. 11326

La Giunta Regionale ha **approvato 2 bandi: il primo per la diffusione dell'energia solare e il secondo per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici.**

I finanziamenti sono resi disponibili dalla Regione e dal Min. dell'Ambiente con 15 milioni di euro.

Possono accedere ai contributi Comuni e loro Consorzi, Comunità montane, province, Aler, Fondazioni e Aziende pubbliche.

L'individuazione degli edifici oggetto dell'intervento avverrà a seguito di una selezione pubblica effettuata da Regione Lombardia in accordo con il Min. dell'Ambiente.

..... *SEGUE*

Il **primo bando** ha una dotazione di 9 milioni: 7 per l'installazione di impianti solari termici e 2 per progetti basati sull'impiego della tecnologia solare, vale a dire soluzioni innovative che utilizzano il sole per produrre, ad esempio, acqua calda o vapore, ma non energia elettrica.

Per il **secondo bando** sono stanziati 6 milioni: 5 per interventi di riqualificazione energetica e 1 per la realizzazione di uno o più edifici a emissioni zero.

I bandi, il cui contributo massimo non potrà superare il 50% del costo complessivo, saranno disponibili non appena Ministero dell'ambiente darà il via libera.

**Detrazione 55% e requisiti 2010: disponibile il testo coordinato del DM 11.03.2008**  
D.M. 26.01.2010  
(G.U. 12.02.2010, n. 35)

E' stato pubblicato il decreto "*Aggiornamento del decreto 11.03.2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici*".

Il decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11.03.2008 e introduce nuovi requisiti necessari all'ottenimento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (definiti dal comma 344 della legge finanziaria 2007) in caso di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a biomassa.

E' possibile scaricare il testo coordinato sul sito: [http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm\\_11-03-08\\_coordinato\\_%20con\\_dm\\_26-1-10.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_11-03-08_coordinato_%20con_dm_26-1-10.pdf)

**Arbitrati negli appalti pubblici**  
Legge 26.02.2010, n. 25,  
conversione in legge, del D.L. 30.12.2009, n. 194  
(G.U. 27.02.2010 n. 48- S.O. 39)

È stato **prorogato al 30.04.2010** il divieto del ricorso agli arbitrati nelle controversie sui contratti pubblici.

Tale disposizione, introdotta dalla L.F. 2008, era stata già differita con il D.L. Milleproroghe dello scorso anno (D.L. 207/2008).

Questa ulteriore proroga si è resa necessaria per consentire il recepimento della Direttiva Comunitaria 2007/66/CE che avrebbe dovuto essere recepita entro il 20.12.2009 e che l'Italia per questo ha ricevuto dall'Unione Europea una lettera di messa in mora.

**La nuova "mediazione" civile obbligatoria per le controversie su condominio, locazione, diritti di proprietà e usufrutto**  
D.Lgs. 04.03.2010, n. 28  
(G.U. 05.03.2010, n. 53)

È stato pubblicato il Decreto recante "*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*" che introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo **istituto della mediazione civile e commerciale** come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale.

Pertanto chiunque può rivolgersi dinanzi ad un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" per ottenere un accordo amichevole o una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale.

**In alcune materie**, ritenute particolarmente conflittuali (quali condominio, locazione, diritti di proprietà usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli) **il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.**

**Negli altri casi**, le parti liberamente possono decidere di avvalersi della mediazione o è lo stesso giudice che può invitare le parti, nel corso di un processo, a risolvere la lite davanti all'organismo di conciliazione.

... *SEGUE*

Se, a seguito della mediazione viene raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe le parti questo, una volta omologato dal tribunale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Qualora l'accordo non venga raggiunto, il mediatore può, comunque, formulare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o meno.

In caso di mancata accettazione le parti potranno proseguire con il normale iter giudiziario.

Per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l'organismo di mediazione scelto.

### Testo Unico della Sicurezza

L. 26.02.2010, n. 25, convers. in L. del D.L. 30.12.2009, n. 194 (G.U. 27.02.2010 n. 48- S.O. 39)

Posposti di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la regolamentazione dell'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali (art. 3 comma 2):

- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27.07.1999, n. 271;
- attività in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27.07.1999, n. 272;
- il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17.08.1999, n. 298;
- il trasporto ferroviario di cui alla Legge 26.04.1974, n. 191. D.lgs. 81/08

### Codice del Commercio

Il Testo Coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti in materia di commercio è consultabile e scaricabile all'indirizzo [www.commercio.regione.lombardia.it](http://www.commercio.regione.lombardia.it)

Il Codice include anche i testi della disciplina statale che incidono direttamente sulla normativa regionale in materia ed è di facile consultazione in forza della sua completezza ed organicità.

### Privacy

Autorizzaz. n. 4/2009 (G.U. 18.01.2010, n. 13 - S.O. n. 12)

È stata pubblicata l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

### Obblighi di sicurezza in caso di subappalto

Cass. pen. Sez. IV 14.01.2010, n. 1490

Con la recente sentenza n. 1490/2010 la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo il quale, **in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia**, sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro.

Poiché nel caso esaminato le opere provvisoriale per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, era obbligo del datore di lavoro della ditta subappaltante, ovvero delle figure da esso delegate, assicurarsi che fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.

Quanto invece alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del committente, la Corte ha riconosciuto sussistere in capo a tale figura una funzione di generale alta vigilanza, che non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri.

**Parapetti provvisori prefabbricati: manutenzione e messa in servizio**

I parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri edili sono opere provvisorie e costituiscono un dispositivo di protezione collettiva; se non correttamente ispezionati e mantenuti, non assolvono in modo appropriato il compito di sistema collettivo di protezione dei bordi.

È necessario individuare, quindi, i criteri che il datore di lavoro deve adottare per assicurare che questi dispositivi mantengano nel tempo le prestazioni dichiarate dal fabbricante.

L'Ispecl ha reso disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento sul tema, già pubblicata sulla rivista "Ambiente & sicurezza", a seguito dell'Istituzione dell'Osservatorio ISPEL su iniziativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico: <http://www.ispecl.it/URP/documenti/AS-2008-09-053.pdf>

**Uso di videoterminali: parere del Ministero**

Quali sono gli **obblighi a cui il datore di lavoro deve ottemperare** in relazione ai rischi legati all'uso di attrezzature munite di videoterminali?

Alla domanda risponde il Ministero del Lavoro:

*"La fattispecie in oggetto è disciplinata dal Titolo VII del D.Lgs. n. 81/2008, in forza del quale i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.175 del medesimo testo normativo, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, con particolare riferimento ai rischi della vista e degli occhi e ai rischi dell'apparato muscolo-scheletrico, con la periodicità indicata nel comma 2 dello stesso articolo, ovvero su richiesta del lavoratore, secondo le modalità previste all'art. 41, comma 2, lett. c).*

*La violazione delle norme relative alla sorveglianza sanitaria comporta, a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, le sanzioni previste rispettivamente agli artt. 178 e 179.*

*L'accertamento di eventuali violazioni delle citate norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro esula dalle competenze di questa Direzione generale, essendo invece rimesso agli uffici della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente ovvero alla Procura della Repubblica l'effettuazione delle procedure di controllo previste per legge."*

<http://www.lavoro.gov.it/nr/ronlyres/3d47a735-59f2-4fdd-9050-0cf75a750f28/0/sorveglianzasanitaria.pdf>

**Piani Territorio Regionale (PTR)**

DCR 19.01.2010, n. 951  
(BURL 11.02.2010, n. 6)

Dal 17.02.2010 il PTR esercita gli effetti indicati all'art. 2 della L.R. 12/2005 "effetti del PTR".

I Comuni Lombardi sono pertanto tenuti a trasmettere alla Regione, ai termini dell'art. 13, comma 8, della L.R. 12/2005, il PGT adottato (o sua variante), qualora interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale.

Si precisa che sono tenuti alla trasmissione del PGT i Comuni che adottano il PGT successivamente al 17.02.2010 nonché i Comuni che alla stessa data, avendo già adottato il PGT, non abbiano ancora dato inizio al relativo deposito. Inoltre, con l'entrata in vigore del piano, per l'effetto di Piano Paesaggistico del PTR, ai sensi del D.Lgs. e smi, tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio PGT alla disciplina paesaggistica entro due anni dall'entrata in vigore del PTR.

L'elenco dei Comuni tenuti all'invio e ogni altro approfondimento sono disponibili su [www.ptr.regione.lombardia.it](http://www.ptr.regione.lombardia.it).

**Piani di  
Governio del  
territorio  
(PGT)**

DGR 10.02.2010,  
n. 11364  
(BURL 08.02.2010,  
n. 8)

Nell'ottica di agevolare i piccoli comuni, per il 2010 sono stati stanziati 1.376.800 euro, per contributi alla redazione del PGT, destinati a Comuni con popolazioni fino 15.000 abitanti.

Il finanziamento è stato così articolato:

- 20.000 euro a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
- 15.000 euro per Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 3.000 abitanti
- 10.000 euro per Comuni con popolazione compresa fra 3001 e 15.000 abitanti

Nel caso in cui, a causa di un insufficiente numero di domande, non si esaurisca la somma stanziata per una delle tre tipologie di Comuni destinatari, la stessa sarà utilizzata per finanziare un'altra tipologia di Comuni mantenendo la priorità per i Comuni con il minor numero di abitanti.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria; questo potrebbe comportare l'assegnazione di una quota di finanziamento non corrispondente all'intero contributo assegnabile.

In riferimento alle tre tipologie di destinatari, costituirà priorità nell'assegnazione del contributo la data e l'ora di arrivo della richiesta.

Nel caso di richieste riportanti la medesima data e ora sarà data priorità al Comune col minor numero di abitanti residenti.

Le richieste di contributo, indirizzate alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - U.O. Pianificazione Territoriale e Urbana - Struttura Programmazione Territoriale Regionale, dovranno pervenire in unica copia al Protocollo della Giunta Regionale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Via Sasseti 32/2 - 201245 Milano o presso le sedi Territoriali delle varie province, entro le ore 12.00 del 30.09.2010, pena l'esclusione delle stesse.

Il testo del provvedimento è consultabile e scaricabile dal sito [www.territorio.regione.lombardia.it](http://www.territorio.regione.lombardia.it)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
